

# Comune di Siapiccia

Provincia di Oristano



Decreto Sindacale N. 1/2024

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE FACENTI CAPO  
ALL'AREA TECNICA

## IL SINDACO

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

**VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

**VISTO** il vigente C.CNL del comparto Funzioni Locali relativo al personale non dirigente e dato atto che relativamente alle definizioni del sistema di classificazione del personale fino al 31/03/2023 restano vigenti quelle relative al CCNL 2016/2018, mentre dal 01/04/2023 trovano piena applicazione le nuove definizioni del CCNL 2019/2021 approvato il 16/11/2022;

### PREMESSO:

- che il Comune di Siapiccia non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'articolo 109, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli 13 a 17 del Ccnl Funzioni locali 21/5/2018.
- che il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali dell'ente, ed in particolare quelle per la direzione delle strutture, a personale inquadrato nell'Area Funzionari;

### VISTI:

- Part. 50, comma 10 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;
- Part. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;
- Part. 109 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 secondo il quale nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

**ATTESO** che il CCNL funzioni locali del 22/11/2022 ha introdotto la disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione, sostitutivi dell'Area delle Posizioni Organizzative prevedendo, all'art 19 comma 1, che, negli enti privi di personale dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative.

**Vista** la deliberazione della G.C. n. 64 del 16/11/2023 che stabilisce di procedere alla riorganizzazione degli Uffici e del personale del Comune, attraverso l'istituzione dell'Area Finanziaria, alla quale verrà preposto un Funzionario E.Q. introdotta dal nuovo CCNL 16/11/2022 (già P.O. nella definizione del precedente CCNL) scorporandola dalla precedente Area Amministrativa-Finanziaria-SocioCulturale;

**Dato atto** che la suddetta GC 64 attesta che nel Comune di Siapiccia la disciplina per la graduazione delle posizioni organizzative nonché la definizione dei criteri generali per il conferimento e la revoca dei relativi incarichi è stata adottata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 17/11/2011, e che tale regolamentazione richiede di essere aggiornata, e pertanto si ritiene di rimandare ad altri atti l'adozione di una nuova metodologia per la pesatura delle E.Q. attribuite in quanto allo stato attuale sono retribuite con il minimo contrattuale e per la figura a cui attribuire l'E.Q. relativamente alla nuova Area Finanziaria istituita esiste in organico un solo funzionario candidabile.

**Vista** la dotazione organica del Comune di Siapiccia come riorganizzato con la deliberazione della GC n. 64/2023:

<b>AREA AMMINISTRATIVA – SOCIO-CULTURALE</b>			
FIGURA PROFESSIONALE	Profilo	Posti previsti	Posti coperti
Funzionario	Specialista in attività amministrative	1	1
Funzionario	Assistente Sociale	1	1
Istruttore	Istruttore amministrativo/contabile	1 part time orizz/le 18 ore	1
<b>AREA FINANZIARIA</b>			
FIGURA PROFESSIONALE	Profilo	Posti previsti	Posti coperti
Funzionario	Specialista in attività contabili	1	1
<b>AREA TECNICA</b>			
FIGURA PROFESSIONALE	Profilo	Posti previsti	Posti coperti
Funzionario	Specialista in lavori pubblici e manutenzioni	1	1
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>5</b>	<b>5</b>

Considerata la necessità di affidare l'Area Tecnica e annessi servizi al relativo responsabile, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, affidando ad esso i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo T.U.;

Visto il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi" adottato con deliberazione G.C. n. 66 del 30/12/2010, come adeguato con deliberazione G.C. n. 65 del 20/12/2022;

Visti i precedenti decreti del Sindaco con i quali si stabiliva di nominare il dipendente Geom. Sandro Sarai, Istruttore Direttivo, quale responsabile dei servizi facenti capo all'Ufficio Tecnico, a partire dall'anno 1999 e in particolare l'ultimo (decreto n. 1 del 27/10/2020), che prevedeva di attribuire al dipendente l'indennità di posizione nella misura di €. 430,39/mese ovvero €. 5.164,57 annue, e, di quantificare la retribuzione di risultato di cui al comma 4 dell'art. 15 del CCNL 21/05/2018 nel 15% dell'indennità di posizione, e preso atto che a seguito del processo riorganizzativo la stessa nomina richiede di essere confermata relativamente all'Area Tecnica;

Dato atto che per il buon andamento degli Uffici e per la composizione dell'organico del Comune si ritiene di procedere all'attribuzione degli incarichi di EQ secondo le previsioni del CCNL 2019/21 in considerazione della riorganizzazione attuata con deliberazione della G.C. n. 64 del 16/11/2023, nelle more della pesatura delle posizioni organizzative, come e per le ragioni citate nella stessa delibera;

Considerato che, come stabilito con Deliberazione di G.C. n. 73 del 19/12/2023, il dipendente Geom. Sandro Sarai, presta la propria attività lavorativa per n.12 ore in regime di convenzione ai sensi dell'art. 23 del CCNL 2019/21 per il periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024;

Considerato che, come stabilito con Deliberazione di G.C. n. 2 del 10/01/2024, il dipendente Geom. Sandro Sarai, presta la propria attività lavorativa per n.6 ore in regime di convenzione ai sensi dell'art. 23 del CCNL 2019/21; per il periodo dal 04.01.2024 al 31.12.2024;

Dato atto che le ore residuali effettivamente svolte presso il Comune di Siapiccia sono pari a n.18;

Visto l'art. 23 c.5 del CCNL 2019/2021 che cita testualmente: "Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;"

## DISPONE

- di nominare responsabile dell'Area Tecnica, il dipendente Geom. Sandro Sarai profilo professionale Specialista in lavori pubblici e manutenzioni, inquadrato in Area Funzionari, a decorrere dal 01/01/2024 al 31/12/2024 conferendo allo stesso la titolarità dell'incarico di Elevata Qualificazione, rettificando il precedente decreto sindacale n.5/2023, al fine di tenere conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;
- di affidare allo stesso i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107,

commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Il dipendente ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la posizione organizzativa nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi previsti dall'articolo 20 del CCNL Funzioni Locali del 22/11/2022 con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo.
4. Il compenso è rideterminato tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa come segue:
  - a. retribuzione di posizione: euro 5.164,57 all'anno, riparametrata per n.18 ore di effettivo lavoro aumentata del 20%, per tenere conto dell'effettivo carico di lavoro del dipendente, nelle more dell'approvazione del Regolamento sulla disciplina degli incarichi di elevata qualificazione e della pesatura delle posizioni organizzative per un totale di € 3.615,19 per l'anno 2024;
  - b. retribuzione di risultato: 15% dell'indennità di posizione come sopra rideterminata, sulla base delle risultanze della valutazione, come determinato ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del CCNL funzioni locali 22/11/2022;
5. Di trasmettere il presente provvedimento agli Enti interessati;
6. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio del comune, nonché sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Siapiccia, 06 Agosto 2024



Il Sindaco

Dot. Ing. Raimondo Deidda

